

# **POLITICHE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE**

REDATTORE: Domenico Ferraro

## **1. IL GOVERNO DEL TERRITORIO**

L'anno 2012 si è aperto con il necessario intervento in ambito di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici con l'approvazione della l.r. 9 marzo 2012 n. 8, in attuazione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Viene introdotta nell'ordinamento regionale un'unica disciplina concernente l'utilizzazione di strumenti di semplificazione e coordinamento interistituzionale attraverso i programmi unitari di valorizzazione territoriale chiamati PUV che viene accompagnata da apposite procedure semplificate per l'approvazione delle varianti urbanistiche connesse ai piani di alienazione e valorizzazione approvati da ciascun ente. La legge regionale rappresenta la norma attuativa del c.d. Decreto Monti, ovvero il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si tratta di norme attuative, in particolare dell'articolo 27. Si evidenzia ancora come il principale obiettivo della legge riguardi l'introduzione di ulteriori elementi di semplificazione nel governo del territorio anche al fine di evitare di dover ricorrere a procedure (quelle ordinarie) di fatto più lunghe e complesse.

Con la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 82 sono state apportate alcune modifiche alla l.r. 8/2012. La l.r. 82 prende spunto dall'esperienza applicativa maturata nei mesi di vigenza della l.r. 8/2012 e le modifiche apportate, aventi per lo più carattere procedurale, si sono rese necessarie alla luce di alcune difficoltà interpretative registrate in sede di prima applicazione della legge 8/2012. La l.r. 82, inoltre, ribadisce il rispetto dei principi fondanti il governo del territorio in Toscana ed in particolare viene confermato l'obiettivo di non consumare nuovo suolo al di fuori del regime ordinario di varianti agli strumenti urbanistici in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Si segnala inoltre che le modifiche approvate rendono ora il testo della l.r. 8/2012 più funzionale agli scopi per cui la norma è stata varata anche attraverso più adeguate riformulazioni del testo.

La legge regionale 31 gennaio 2012, n. 4 prevede la modifica di due leggi regionali, la n. 1 del 2005 in materia di governo del territorio e la n. 58 del 2009 in materia di sismica. La necessità dell'intervento normativo avviene a seguito della mutata classificazione sismica a livello di norma statale che ora prevede una classificazione puntuale, con il così detto "sito dipendente", in luogo di una classificazione che avveniva su base comunale. L'obiettivo pertanto riguarda una nuova attività di controllo che avverrà in base alla effettiva pericolosità del sito

di costruzione. La legge prevede che la disciplina transitoria rimanga in vigore fino all'approvazione di un nuovo regolamento. La legge in esame viene ricordata anche perché oggetto di impugnativa costituzionale da parte del Consiglio dei ministri avvenuto in data 23 marzo 2012. Con riferimento all'articolo 5 della legge, vengono eccepite le modifiche all'articolo 118 della l.r. 1/2005 che sembrano violare l'articolo 117, comma 3 della Costituzione, in materia di governo del territorio, perché ritenute in contrasto con la norma statale di principio sull'accertamento di conformità prevista nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (d.p.r. 380/2001). Le stesse considerazioni sono svolte a carico dell'articolo 6 e 7 della legge regionale che rinviano esplicitamente, al contenuto dell'articolo 5.

La legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 rappresenta un importante intervento in ambito di difesa dal rischio idraulico e di tutela dei corsi d'acqua. In sede di valutazione preliminare della proposta di legge, gli uffici giuridici del Consiglio, hanno espresso perplessità sul percorso legislativo della proposta 145 che è giunta al Consiglio regionale come proposta di modifica degli articoli 141 e 142 della legge finanziaria per il 2012, la n. 66/2011. Si evidenzia che gli uffici legislativi del Consiglio, in sede di esame della proposta di legge relativa alla legge finanziaria appena ricordata, formularono forti perplessità sui contenuti della norma in esame oltre a rilevare la incongruità e la non coerenza normativa di una modifica che andava a regolamentare specifici e delicati meccanismi legati alla tutela del suolo e della difesa dal rischio idraulico utilizzando una norma inserita in legge finanziaria. Si trattava dunque di una norma intrusa ed avulsa dal contesto normativo. Alla luce dell'antefatto appena descritto e dopo un primo esame in Sesta Commissione dove sono stati esposti i primi rilievi in sede orale dall'ufficio legislativo del Consiglio, la proposta di legge depositata, opportunamente, è stata trasformata in proposta di legge autonoma e non più di modifica della finanziaria diventando così legge speciale e autonoma ed in tal senso anche il titolo della legge veniva opportunamente modificato. Si provvedeva, contestualmente, ad espungere dal testo della finanziaria le norme intrusive. La necessità di trasformare la proposta di legge in legge autonoma e non di modifica della legge finanziaria veniva ancor più avvalorata dal fatto che la proposta di legge procedeva anche all'introduzione di apposita disciplina procedurale per il deposito e il controllo dei progetti di messa in sicurezza idraulica del territorio e la stessa veniva corredata di uno specifico meccanismo sanzionatorio.

Si evidenzia che il preannunciato testo unico in materia di difesa del suolo, che più propriamente dovrebbe coordinare i diversi interventi con modifiche alle leggi regionali di difesa del suolo e di bonifica, non è ancora stato presentato. Si segnala, tuttavia, che nel recente documento preliminare unitario, DPEF 2013, nell'elenco delle leggi in allegato, come disciplinato dall'articolo 13 della l.r. 36/2001 sono stabiliti i contenuti della legge finanziaria e delle leggi

collegate. Qui sono previste le nuove disposizioni in materia di bonifica e di difesa del suolo con rispettive modifiche alla l.r. 34/1994 e alla l.r. 91/1991.

Altro tassello del governo del territorio è rappresentato dalla completa revisione della l.r. 1/2005 che, annunciata alla fine dello scorso anno 2011, è tuttora sottoposta alla fase concertativa presso la Giunta regionale per il completamento del suo iter istruttorio prima dell'esame in sede consiliare.

Con la legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 la Regione Toscana ha provveduto a disciplinare la gestione delle crisi idriche ed idropotabili intervenendo, oltre che su questi aspetti, anche su quelli della gestione e tutela del territorio. Sono state modificate la legge 91/1998 in materia di difesa del suolo e la l.r. 69/2011 istitutiva dell'Autorità idrica toscana. Da segnalare che, rispetto al testo depositato in Consiglio, è stata aggiunta la previsione che del piano straordinario, approvato anche per stralci, venga data comunicazione, oltre che alla Giunta regionale, anche al Consiglio regionale. Anche in questo caso l'obiettivo posto è stato quello di accelerare i tempi di attuazione dei diversi interventi e misure previste dal piano di emergenza con la previsione, in caso di ritardi o inadempienze degli enti preposti, l'esercizio di poteri sostitutivi. Si segnala inoltre che, tutte le azioni intraprese vengono accompagnate da una semplificazione dei procedimenti amministrativi con l'individuazione di procedure tali da consentire la conclusione certa, e in tempi ragionevoli, dei procedimenti stessi.

Da quanto accennato sino ad ora si rileva, e si conferma, una tendenza in atto relativa al sempre più ampio ricorso alla categoria delle leggi regionali aventi caratteri di "specialità". L'elemento della "specialità della legge", accompagnata da un ruolo sempre più attivo e centrale da parte della Regione nei confronti degli enti locali, è una fase iniziata sin sul finire della scorsa legislatura ed ora emerge e si rafforza sempre più nel corso dell'attuale legislatura.

La legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 ha istituito la Commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 137 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 22 (Codice di beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). La legge regionale, assegnata per l'esame congiunto alla Quinta ed alla Sesta Commissione consiliare, si è resa necessaria in virtù della scadenza delle commissioni provinciali per il paesaggio e dei necessari adeguamenti al nuovo dettato dell'articolo 137 del d.lgs. 42/2004 come modificato dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63. Di questa legge tratterà più diffusamente la relazione della collega Orione.

Altra legge di settore di particolare rilievo è la 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano). La legge regionale, di competenza della Seconda Commissione consiliare, ha ricevuto il parere secondario, oltreché la continua assistenza, da parte della Sesta Commissione che si è espressa su

alcune parti significative. Di questa legge tratterà più diffusamente la relazione della collega Pieraccioli.

Altra legge rilevante per l'ordinamento regionale, la n. 52 del 28 settembre 2012 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005) ha coinvolto solo per parere secondario la Sesta Commissione. La legge regionale viene comunque ricordata per alcuni aspetti importanti riguardanti il governo del territorio. Con la nuova legge viene eliminato il modello basato sulla programmazione che prevedeva la determinazione dei contingenti di superficie di vendita orientandosi, da ora in poi, sugli aspetti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale. Pertanto, i nuovi insediamenti possono essere sottoposti esclusivamente alla verifica di compatibilità urbanistica ed ambientale escludendo vincoli quantitativi allo sviluppo della distribuzione commerciale. Viene disposto che il Piano d'indirizzo territoriale (PIT) debba dettare le prescrizioni e gli indirizzi per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita e che le previsioni comunali di grandi strutture di vendita vengano assoggettate a una verifica di sostenibilità a livello sovracomunale. Una specifica disciplina transitoria prevede una verifica di sostenibilità territoriale a livello sovracomunale. Viene inoltre prevista una nuova articolazione collegiale denominata conferenza di pianificazione. Si tratta di un nuovo istituto concertativo di natura tecnica alla quale partecipano le strutture competenti dei comuni appartenenti all'ambito sovracomunale, della Regione e della provincia nonché dei comuni confinanti ricadenti in altro ambito sovracomunale. Infine, viene introdotto nell'ordinamento regionale il nuovo istituto della perequazione territoriale per i comuni ricadenti nell'area limitrofa al nuovo insediamento, che dovrà prevedere un adeguato "ristoro economico" per compensare gli oneri, sia territoriali che ambientali, che deriveranno dalla realizzazione della grande struttura di vendita.

Con riferimento alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23, concernente l'Istituzione dell'Autorità portuale regionale e trattata dalle commissioni prima, sesta e settima in sede congiunta, si rinvia alla relazione della collega Traniello.

## **2. LA DISCIPLINA DEL PAESAGGIO E IL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT)**

Con la proposta di deliberazione n. 291 è stata depositata in Consiglio regionale la nuova disciplina paesaggistica integrativa del PIT. Contestualmente all'approvazione della proposta di deliberazione 291 sarebbero entrate in vigore le nuove misure di salvaguardia per la parte paesaggistica in attesa della sua approvazione finale. La delibera andava approvata entro il 31 dicembre 2012 e l'intervento era necessario ed urgente alla luce della scadenza, fissata proprio il 31 dicembre 2012, delle vecchie misure di salvaguardia, ma l'approvazione

dell'atto è stato rinviato. Le ragioni del rinvio sono da ricondursi alle rilevanti difficoltà tecniche incontrate nella riscrittura della nuova parte paesaggistica del PIT. La Regione, per non rinunciare alla tutela paesaggistica in vigore, con l'articolo 41 della legge regionale 27 dicembre 2012 (Legge finanziaria per il 2013), ha prorogato al 31 ottobre 2013 la scadenza delle misure di salvaguardia per la parte paesaggistica del PIT già esistenti. La Giunta regionale avrà così a disposizione ulteriori dieci mesi per la completa predisposizione della parte paesaggistica del PIT.

Sempre con riferimento al PIT, di grande rilievo politico-istituzionale è la proposta di deliberazione n. 105 del 21 febbraio 2011 avente ad oggetto "Adozione dell'integrazione al PIT per la definizione del parco agricolo della piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze" che al 31 dicembre 2012 non ha ancora completato il suo iter politico-istituzionale ed al momento non è prevedibile la sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

### **3. LA TUTELA DELL'AMBIENTE**

L'inizio dell'anno 2012 ha visto l'approvazione di una importante legge di riforma in materia di tutela ambientale. La proposta di legge 92/2011, depositata in consiglio nel luglio 2011 è stata approvata diventando legge regionale 17 febbraio n. 6 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005). La nuova legge dispone alcune consistenti modifiche alla legge regionale 10/2010 in materia di VIA (Valutazione di impatto ambientale) e di VAS (valutazione ambientale strategica) oltre ad una serie di modifiche minori ad altre quattro leggi regionali. Si tratta di una legge molto articolata, ad alto contenuto tecnico, che durante i lavori istruttori in Consiglio regionale ha visto aumentare il numero dei propri articoli a seguito degli ulteriori approfondimenti in sede di esame consiliare. Dagli originari 70 articoli della proposta di legge depositata siamo arrivati all'approvazione del testo finale da parte dell'aula con un testo composto da 95 articoli. Questa legge regionale è una ulteriore testimonianza dell'importanza delle funzioni svolte del Consiglio regionale che appaiono sempre più frequentemente orientate alla fase della progettazione legislativa. Il Consiglio, esercita funzioni di verifica, di approfondimento, di chiarimento nei confronti di molte proposte di legge provenienti dalla Giunta con l'obiettivo, non sempre raggiunto ma sempre presente, di rendere la norma più chiara, più semplice e più comprensibile. Anche in questo caso, come altri in passato, rimane ancora una volta pendente un concreto problema di tecnica legislativa. Le numerose modifiche ad un testo di legge in vigore, consiglierebbero l'approvazione di un nuovo testo e l'abrogazione del vecchio. Il problema diventa ancora più delicato laddove si proceda all'approvazione di nuovi testi rappresentanti la mera riscrittura di parti del testo di legge già in vigore. È chiaro, in questo caso, il pericolo che rappresenta la duplicazione di

norme. A nostro avviso, modifiche così profonde del testo di legge avrebbero consigliato una completa riscrittura della legge in vigore ed una conseguente abrogazione della l.r. 10/2010. La proposta di legge riproduce, in parte, norme statali e regionali e su questo aspetto, si è opportunamente segnalato, in sede istruttoria, che la duplicazione di norme statali potrebbe essere passibile di censura in sede di scrutinio di legittimità ove venisse valutata come novazione della fonte statale. Si riferisce di tale problematica in quanto la fase progettuale della proposta di legge non ha previsto modifiche puntuali delle norme modificate o sostituite ma una riproduzione, di “pezzi di norme” già in vigore. Il rischio è quello di sottoporre nuovamente ad eventuali ricorsi e possibili giudizi di legittimità costituzionale norme già in vigore e, in caso di mera riproduzione di norme statali, il rischio di incorrere nella fattispecie della novazione della fonte di norme, in materia ambientale, di esclusiva competenza statale. In proposito si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte ricordato che la mera novazione della fonte, dalla riproduzione di disposizioni statali in legge regionale, possa essere idonea a ledere la competenza esclusiva dello Stato. Si è rimarcata ancora una volta un’obiezione alla tecnica legislativa utilizzata. In considerazione della mole di lavoro prospettata in caso di completa riscrittura della legge e considerati i tempi previsti per l’approvazione la parte politica decise di andare avanti con il testo come proposto. Anche in campo ambientale viene confermato l’obiettivo generale di introdurre elementi di semplificazione e dove possibile riduzione dei tempi amministrativi. Tra gli elementi della legge regionale i più significativi riguardano l’eliminazione di inutili duplicazioni tra VAS e Valutazione integrata, un migliore coordinamento tra VAS e VIA, uno snellimento, accompagnato da semplificazioni amministrative, dell’iter procedurale delle valutazioni degli strumenti di programmazione e pianificazione regionali e degli enti locali, senza far venir meno le garanzie di tutela ambientale. Attraverso questo intervento legislativo viene confermato il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione contenuti nel programma regionale di governo della Regione Toscana e nel nuovo programma di sviluppo per la legislatura 2011-2015. Viene perseguito inoltre l’obiettivo della maggiore chiarezza della norma pur rimanendo il testo ad alto contenuto tecnico. Il testo finale si configura sempre più come un testo unico nella specifica materia in quanto la l.r. 10/2010, come riformata, accoglie anche la parte relativa alla Autorizzazione integrata ambientale che era contenuta in altra legge regionale ed ora abrogata. Il Consiglio dei Ministri, in data 13 aprile 2012, ha promosso ricorso alla Corte costituzionale sollevando alcune perplessità in merito all’articolo 34 della legge 6 per presunte difformità rispetto alle norme statali di riferimento contenute nel decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale) per le quali vi è competenza esclusiva dello Stato. Secondo il ricorrente, alcune definizioni sono difformi rispetto alla norma statale, tanto da rendere i controlli di valutazione di impatto ambientale effettuati in maniera meno rigorosa di quanto richiederebbe la norma statale. Il ricorrente, pertanto,

ritenendo le norme statali non conformi alla normativa statale in materia di tutela dell'ambiente sarebbero in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

La legge 27 marzo 2012, n. 12 concernente disposizioni urgenti in materia ambientale e la modifica di tre leggi regionali, assume, per lo più, connotati manutentivi, ancorché urgenti, dettati dalle problematiche derivanti dall'applicazione della norma. In particolare le modifiche alla legge regionale 20/2006, in materia di tutela delle acque ed alla legge regionale 25/1998 in materia di rifiuti. Le nuove norme introducono alcune novità procedurali e chiariscono alcuni aspetti applicativi al fine di evitare possibili dubbi interpretativi.

Il Piano regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, con riferimento alla tutela e alla valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali nell'ambito di uno sviluppo consapevole e compatibile, prevede una complessa riforma e l'approvazione di un testo unico di difesa del suolo e di bonifica. Il 13 novembre 2012 è stata assegnata alla Seconda e Sesta Commissione congiunte la proposta di legge 192 in materia di bonifiche. La proposta, è stata approvata come legge collegata alla finanziaria per il 2013 il 17 dicembre 2012 diventando così legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994). La legge ha profondamente riformato la disciplina e l'organizzazione dei consorzi di bonifica in Toscana e sostituito integralmente la vecchia disciplina regionale della l.r. 34/1994. Questa profonda ed innovativa modifica ha comportato anche alcune necessarie modifiche alla legge regionale sulla difesa del suolo (91/1998). La legge regionale provvede ad una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica con l'obiettivo principale di garantire omogeneità ed uniformità della attività di bonifica semplificando le diverse competenze in materia. La riforma persegue delle funzioni polivalenti che comprendono la bonifica ma in parte anche la difesa del suolo, la provvista e gestione delle acque ad uso irriguo, la tutela e valorizzazione dell'ambiente. Si segnala, come elemento rilevante e decisivo, che i principi ispiratori della legge regionale rispondono a quanto contenuto nei criteri contenuti nell'Intesa Stato-Regioni approvati in sede di conferenza permanente il 17 settembre 2008. Il testo dell'intesa, a sua volta, è stato redatto sulla base di un testo approvato dal Comitato tecnico permanente in agricoltura nella seduta dell'11 settembre 2008. La legge regionale 79 ha tradotto in norme gli elementi costitutivi dell'accordo. In particolare hanno trovato applicazione: la disciplina dei comprensori di bonifica, dei soggetti gestori, dei compiti e delle funzioni dei consorzi, degli organi, del regime finanziario degli interventi e della partecipazione privata, della collaborazione con gli enti locali, della trasparenza e dell'informazione, la vigilanza e il controllo sullo svolgimento delle attività di bonifica. Uno degli elementi qualificanti della nuova legge regionale è quello di aver delimitato il territorio toscano in sei comprensori ed in ciascuno di essi aver istituito un

consorzio di bonifica operando così una forte riduzione del loro numero. La legge ha ribadito il concetto di contributo consortile giustificandolo come direttamente correlato al beneficio tratto dagli immobili situati nel comprensorio per le attività svolte dal consorzio che, si precisa, deve essere “*specifico e diretto*”. La legge regionale rafforza il significato del contributo consortile, peraltro obbligatorio ai sensi del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) chiarendo che i consorziati che traggono beneficio dall’azione di bonifica, allo stesso tempo, contribuiscono alla salvaguardia e alla realizzazione di finalità pubbliche. Con riferimento al contributo, i consorzi adottano un proprio “piano di classifica” (approvato dalla Giunta regionale), con l’obiettivo di garantire un’azione impositiva omogenea su tutto il territorio della Toscana. La legge opera una distinzione chiara tra le funzioni di competenza regionale e quelle consortili e prevede un piano delle attività di bonifica che viene approvato nell’ambito del “Documento annuale per la difesa del suolo” che viene appositamente istituito con la nuova proposta di legge. Viene anche istituita una Conferenza permanente per la difesa del suolo con funzioni consultive, propositive e di coordinamento in materia di difesa del suolo e bonifica e di conseguenza viene anche modificata la legge regionale 91/1998 (Norme per la difesa del suolo). Si evidenzia che si tratta ancora di un assetto provvisorio delle attuali competenze in attesa della riforma generale della difesa del suolo. Si segnala infine, come particolarmente delicata, la disciplina del Capo V della legge regionale dove sono previsti alcuni articoli di disposizioni transitorie e questo dimostra la particolare complessità del passaggio dal vecchio sistema al nuovo ora disciplinato.

#### **4. LE LEGGI TRASVERSALI**

Si ricordano infine, due leggi aventi natura trasversale: la l.r. 14 luglio 2012 n. 35 concernente modifiche alla legge finanziaria per il 2011 ed alla legge finanziaria per il 2012 e la legge 18 giugno 2012, n. 29, legge di manutenzione dell’ordinamento regionale per il 2012.

Entrambe le leggi, con riferimento alle materie di competenza della Sesta Commissione e contrariamente a quanto verificatosi negli ultimi anni, rispettano i limiti ed il contesto per le quali sono state proposte e confermano il carattere di fondo delle stesse con interventi di natura finanziaria o di mero carattere manutentivo.

La legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per il 2013) ha prodotto numerose modifiche legislative a diverse leggi regionali. Per quanto riguarda le materie legate al territorio è stata nuovamente modificata la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Si segnala che con questo ulteriore “pacchetto” di modifiche la stessa legge regionale, in attesa della sua riforma complessiva, risulta modificata,



attraverso numerosi interventi legislativi, in ben 252 punti confermandosi così la legge regionale che ha subito più modifiche nell'ambito dell'ordinamento regionale.

Con riferimento alla legge 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) si segnala che in data 3 agosto 2012 è stato promosso un ricorso alla Corte costituzionale da parte del Consiglio dei Ministri. L'ambito interessato riguarda le opere e i lavori eseguiti in aree sismiche. Le norme di cui si chiede la censura riguardano le modifiche apportate al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) oltre che al comma 5 del medesimo articolo. In particolare viene contestato il fatto che le modifiche apportate dettino una disciplina derogatoria in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio contenuti all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001 con riferimento alle autorizzazioni per l'inizio dei lavori nelle zone sismiche. Secondo la ricorrente, le disposizioni regionali introdurrebbero deroghe anche agli articoli 65, 83 e 93 del d.p.r. 380/2001 e sarebbero pertanto in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.